

**RELAZIONE IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO
ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO NEI COMUNI INTERESSATI DA
LIMITAZIONI ALL'USO DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

30 aprile 2014

SOMMARIO

1.	Premessa.....	2
2.	Quadro normativo di riferimento	3
3.	Informazioni richieste	4
4.	Analisi delle informazioni raccolte	5
5.	Conclusioni e azioni a seguire	9

1. Premessa

- 1.1 Con deliberazione 28 marzo 2013, 135/2013/E/IDR, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, di seguito: l’Autorità) ha avviato un’istruttoria conoscitiva in merito all’erogazione del servizio di acquedotto nei Comuni interessati da limitazioni all’uso di acque destinate al consumo umano ai sensi del d.lgs. n. 31/2001. L’istruttoria era finalizzata ad acquisire elementi utili a:
- a. valutare le ricadute, in termini tariffari, delle ordinanze di non potabilità sugli utenti finali del SII coinvolti;
 - b. individuare eventuali misure di compensazione ai medesimi utenti, legate alla distribuzione di acqua non idonea agli usi potabili;
 - c. verificare l’adozione, da parte dei gestori, di tutte le misure e gli interventi di loro competenza volti a garantire un adeguato servizio sostitutivo della fornitura di acqua potabile, nel rispetto delle prescrizioni delle rispettive Regioni e Province autonome, e a ricondurre le concentrazioni di arsenico e/o fluoro entro i valori previsti dalla normativa vigente.
- 1.2 Il parametro “arsenico”, presente in acque di origine sotterranea in molte aree del Paese, in Italia ha assunto particolare rilevanza. Per tale sostanza, la direttiva 98/83/CE ha introdotto valori di parametro significativamente più restrittivi dei preesistenti limiti, in base all’approfondimento delle conoscenze scientifiche in materia e al criterio prudenziale. In passato, alcune Regioni si sono avvalse dell’istituto della deroga relativamente a numerosi Comuni: nell’ambito dei due successivi trienni 2003-2006-2009 si è generalmente verificato il rientro nel valore limite di 10 microgrammi/litro previsto dal d.lgs. 31/2001 e s.m.i., mentre per alcune aree più o meno vaste di qualche Regione (Lombardia, Toscana, Lazio, Umbria, Campania) e delle Province Autonome di Trento e Bolzano è stato necessario ricorrere ad una terza deroga che permetteva ancora la fissazione del valore limite di potabilità per l’arsenico a 50 microgrammi/litro, parzialmente concessa dalla CE con le due Decisioni C(2010)7605 e C(2011)2014, dietro la presentazione di piani di misure correttive con un rigoroso cronoprogramma e di una relazione annuale sui progressi realizzati nelle misure correttive stesse.
- 1.3 L’emergenza risulta rientrata con la scadenza dell’ultima deroga, come riportato nella Relazione Tecnica alla Decisione della Commissione del 22 marzo 2011, C(2011)2014, in tutte le Regioni a meno del Lazio.
- 1.4 Diversamente, infatti, in vari Comuni della Regione Lazio, ricadenti nei territori dell’ambito territoriale ottimale (di seguito: ATO) ATO 1 – Lazio Nord, Viterbo e dell’ATO 2 – Lazio Centrale, Roma, i 9 anni di deroghe non sono stati sufficienti a rientrare pienamente nei parametri di conformità del d.lgs. 31/2001, con particolare riferimento all’arsenico, al fluoruro.
- 1.5 A partire dall’ 1 gennaio 2013, infatti, per i territori che ne hanno già beneficiato, non è più possibile ricorrere all’istituto della deroga. Conseguentemente - per non interrompere la fornitura di acqua anche per ragioni igienico-sanitarie e coerentemente a quanto indicato nella “nota informativa” dell’Istituto Superiore di Sanità del 31 dicembre 2012 sono state emanate ordinanze sindacali di limitazione dell’uso dell’acqua erogata.

2. Quadro normativo di riferimento

Decreto legislativo 31/2001

- 2.1 Il d.lgs. 31/2001 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, stabilisce, per diversi parametri, valori-limite specifici, adeguati a garantire che le acque possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita.
- 2.2 Tali parametri e valori di adeguatezza sono da verificarsi tramite controlli “interni”, ovvero con obbligo di esecuzione in capo al gestore, e controlli “esterni” in capo alla Azienda sanitaria locale di competenza. Entrambe le tipologie di controlli devono essere organizzate e condotte secondo criteri che il medesimo d.lgs. 31/01 disciplina.
- 2.3 I requisiti di conformità delle acque ai valori parametrici del decreto sono vigenti dal 25 dicembre 2003, in accordo con i criteri stabiliti in Direttiva. Sono tuttavia consentite deroghe a detti valori, stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome (ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 31/2001), in contesti territoriali specifici nei quali sussistano problemi di contaminazione a carattere sistematico, non risolvibili nel breve periodo. Le deroghe possono essere concesse¹ in ambito nazionale per un periodo massimo di due trienni, purché: non presentino un rischio per la salute umana, sia garantita un’adeguata informazione alla popolazione interessata e sia pianificato un programma di opere tale da garantire il rientro in conformità delle acque in tempi prestabiliti nell’ambito del periodo di deroga. È anche prevista, per circostanze eccezionali, la possibilità di rinnovare la deroga per un ulteriore periodo di tre anni, con parere favorevole da parte della Commissione Europea.
- 2.4 Lo strumento della deroga ha pertanto la finalità di gestire in sicurezza e sotto adeguato controllo circostanze di superamento sistematico di valori per determinati parametri, correlabili per lo più alla presenza nelle acque di elementi minerali di origine geologica ed è subordinata alla prescrizione ed implementazione delle opere necessarie a ripristinare la qualità dell’acqua, opere generalmente di notevole rilevanza strutturale ed economica che richiedono tempi di realizzazione di medio-lungo periodo².
- 2.5 Il d.lgs. 31/01 disciplina inoltre le competenze in capo alle diverse amministrazioni (Stato, Regione, Amministrazioni locali, Autorità d’ambito) nei casi di regime, di anomalia ed emergenza per eventuali sopravvenuti valori dei parametri fuori limite, agli articoli 10,11,12,e 14.

Decreto legislativo 152/2006

- 2.6 Il D.lgs. 152/2006 alla Parte Terza, Sezione II, Titolo II-Obiettivi di Qualità dispone in merito alla classificazione e al monitoraggio della qualità delle acque con specifica destinazione e in particolare a quelle, superficiali e non, per la produzione di acqua potabile, ponendo in capo alle Regioni la responsabilità di tali attività.

¹ Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi delle deroghe concedendo, con propri provvedimenti, ai gestori di erogare acqua a concentrazioni superiori ai valori di parametro indicati nella normativa, entro i valori massimi ammissibili fissati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

² Fonte: Informativa Istituto Superiore di Sanità, 31 dicembre 2012.

3. Informazioni richieste

3.1 Nel corso dell'indagine conoscitiva, gli uffici dell'Autorità hanno concentrato l'analisi sulle specifiche situazioni nei due ATO, in cui a partire dal 1° gennaio 2013 si è determinata, per gli utenti del servizio, l'inutilizzabilità dell'acqua distribuita per periodi prolungati.

Destinatari della richiesta di elementi informativi

3.2 Nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, gli uffici dell'Autorità hanno identificato negli Enti d'Ambito i principali soggetti in grado di fornire elementi informativi-conoscitivi dirimenti in merito agli aspetti oggetto dell'istruttoria, vista la competenza che il d.lgs. 31/01 all'articolo 14 affida alle "Autorità d'ambito" in caso di non conformità ai valori di parametro. Pertanto, sono state inoltrate richieste di informazioni mirate alle Autorità d'ambito territoriale ottimale ATO 1 – Lazio Nord, Viterbo (di seguito: ATO 1) e ATO 2 – Lazio Centrale, Roma (di seguito: ATO 2), informato il Garante del S.I.I. della Regione Lazio.

3.3 Inoltre, è stata trasmessa la deliberazione 135/2013/E/IDR alle varie istituzioni coinvolte nella problematica oggetto dell'istruttoria conoscitiva, al fine di coordinare l'attività conoscitiva dell'Autorità con le informazioni disponibili e le procedure avviate dalle medesime amministrazioni. In particolare, sono state informate le seguenti istituzioni:

- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare³;
- Istituto Superiore di Sanità.

Oggetto della richiesta di elementi informativi

3.4 Al fine di verificare eventuali responsabilità per la mancata programmazione e realizzazione degli interventi con tempistiche tali da evitare la situazione di emergenza che si è venuta a creare e le relative conseguenze sull'utenza, all'ATO 1 e all'ATO 2 è stato richiesto di fornire la documentazione relativa a:

- Convenzione di affidamento in vigore e relativi allegati;
- Piano d'ambito in vigore, comprensivo di:
 - Ricognizione delle infrastrutture adibite ai servizi idrici e delle gestioni esistenti nell'ATO;
 - Piano degli interventi e degli investimenti;
 - Piano finanziario;
 - Piani operativi triennali relativi agli ultimi tre trienni;
- Evidenza degli interventi e degli investimenti effettuati, da inizio affidamento, in relazione alla problematica oggetto dell'Istruttoria conoscitiva, in ciascuno dei Comuni interessati.

³ In sede di Consiglio Superiore di Sanità il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare partecipa per gli aspetti di propria competenza, in particolare verifica che le Regioni e/o Province Autonome diano garanzia che l'esercizio della deroga e gli interventi eventualmente necessari al ripristino della qualità della risorsa non abbiano ripercussioni di tipo ambientale; verifica le misure adottate dai medesimi enti, nel caso in cui le non conformità siano riconducibili ad inquinamento antropico.

3.5 L'analisi della documentazione ricevuta da parte degli uffici dell'Autorità ha fatto emergere la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ai cui fini le informazioni ricevute non sono risultate esaustive. Per tale ragione, con successiva comunicazione, è stato richiesto all'ATO 1 e all'ATO 2 di fornire la documentazione relativa a:

- l'elenco di tutte le azioni correttive previste dalle diverse richieste di deroga ai valori di parametro presentate dalla Regione Lazio al Ministero della salute ai sensi del d.lgs. 31/01 e s.m.i., comprensivo del calendario dei lavori, della stima dei costi e della relativa copertura finanziaria;
- una relazione, con dettaglio annuale, su:
con riferimento a tutto il periodo di affidamento,
 - il recepimento delle azioni correttive di cui al precedente alinea, da parte del Piano d'ambito, del programma degli interventi e dei piani operativi triennali;
 - la quantificazione, dell'entità delle ricadute tariffarie delle medesime azioni correttive in ciascun anno di pianificazione, con separata indicazione delle componenti di ammortamento, costi di capitale investito e costi operativi;e con riferimento agli anni sino al 2012,
 - il grado di realizzazione degli interventi previsti in attuazione del piano delle azioni correttive, con separata indicazione del grado di realizzazione degli interventi a carico della tariffa del SII, ivi incluse le cause che hanno condotto all'eventuale mancata realizzazione;
 - i meccanismi di conguaglio eventualmente messi in atto in sede di revisione tariffaria, secondo il metodo normalizzato, al fine di tener conto degli importi riconosciuti in tariffa al gestore per la realizzazione degli interventi menzionati e non da questo spesi nei tempi previsti;
- un resoconto sulle misure temporanee sostitutive per la fornitura di acqua potabile, messe in atto a partire dal 1 gennaio 2013, comprensivo di una stima in merito al loro costo, sino al completamento delle citate azioni correttive;
- un aggiornamento sullo stato di realizzazione degli interventi, rispetto alla situazione registrata dalla relazione di aggiornamento del luglio 2013 del Commissario delegato per l'emergenza arsenico;
- l'elenco di tutte le captazioni utilizzate dal gestore per le forniture idriche, con separata indicazione di quelle a servizio dei Comuni interessati da limitazioni nell'uso di acque destinate al consumo umano, completo del soggetto titolare della concessione di derivazione, del totale dei volumi attinti da ciascuna captazione nell'anno 2012 e del valore unitario del canone di derivazione stabilito per ciascuna captazione per l'anno 2013.

3.6 Relativamente alle altre istituzioni coinvolte nella problematica oggetto dell'istruttoria conoscitiva, oltre all'analisi della documentazione ufficiale disponibile in rete, è pervenuta all'Autorità una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella quale il Ministero ha fornito un quadro generale e ha precisando il proprio ruolo.

4. Analisi delle informazioni raccolte

4.1 Con Ordinanza 3921 del 28 gennaio 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Lazio Commissario delegato per l'emergenza arsenico, stabilendo che questi dovesse provvedere, tra l'altro, alla predisposizione, sentiti i Comuni e le Province interessati, "ove competenti, anche per piani stralcio e sulla base di risorse

finanziarie già disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, comprensivo della quantificazione dei relativi oneri”.

- 4.2 Il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario delegato, con decreto n. 2 del 14 marzo 2011 ha approvato un primo programma di interventi ritenuti necessari per superare l'emergenza, successivamente integrato con il decreto n. 1 dell'11 giugno 2012 (per un importo totale di 93.920.451 Euro).
- 4.3 Le date inizialmente previste dal Commissario delegato non sono state del tutto rispettate, procrastinando la situazione di emergenza che, a partire dal 1° gennaio 2013 ha riguardato l'ATO 1 e l'ATO 2.
- 4.4 La struttura commissariale⁴, oltre ad aver provveduto all'iter approvativo di tutti gli interventi proposti, ha curato direttamente gli interventi nell'ATO 1, dove la situazione è più critica, a causa della frammentazione delle reti e delle alte concentrazioni di arsenico dovute al vasto territorio di origine vulcanica.

ATO 1 – Viterbo

- 4.5 Dalla documentazione inviata emerge una situazione di estrema difficoltà ad attivare gli interventi necessari al superamento delle criticità legate alle limitazioni all'uso dell'acqua. La situazione gestionale dell'ATO 1 è estremamente frammentata: il gestore Talete SpA, affidatario dal 2006, non è stato in grado, nel corso degli anni, di acquisire il servizio nell'intero ambito, risultando a oggi operante in appena 28 comuni su 61. L'assetto gestionale è rimasto pressoché inalterato nonostante il susseguirsi di dichiarazioni programmatiche da parte della Conferenza dei Sindaci, che auspicavano il superamento di tale situazione, e nonostante l'impegno della Regione Lazio ad esercitare in tal senso i propri poteri sostitutivi nei confronti dei comuni che non conferivano gli impianti e la gestione del servizio. Il gestore si è, quindi, trovato ad operare al di sotto della soglia di economicità e nell'impossibilità di reperire dagli istituti di credito le risorse necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale.
- 4.6 I comuni che non hanno trasferito la gestione hanno continuato ad applicare tariffe più basse rispetto a quella prevista nel Piano d'ambito, nonostante in sede di Conferenza dei Sindaci gli stessi, stando alla situazione rappresentata dall'ATO 1, si fossero impegnati a raggiungere il medesimo livello tariffario, al fine di generare risorse da destinare al finanziamento degli investimenti per l'adeguamento degli impianti. Pertanto, alla mancanza di risorse finanziarie, si è aggiunta la disparità di trattamento tra gli utenti e, tra l'altro, la volontà politica locale di protrarre il trasferimento del servizio al gestore unico, in violazione della legge Galli.
- 4.7 D'altro canto, il Piano d'ambito, approvato nel 2006 e mai più revisionato, non prevedeva, se non in maniera molto generica, interventi diretti a superare la criticità arsenico. Tali interventi, peraltro, non risultavano a carico della tariffa del SII, ma erano destinati ad essere finanziati attraverso contributi regionali a fondo perduto. In virtù del riconoscimento, da parte della Regione Lazio, delle condizioni sfavorevoli del territorio viterbese, dovute alle caratteristiche geografiche e all'esigua dimensione dei centri abitati, l'ATO 1 si attendeva,

⁴ Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 99 del 25.06.2013, pubblicata sulla GURI n. 153 del 2.7.2013, gli interventi relativi all'attività della struttura del Commissario per l'emergenza arsenico nel Lazio sono stati trasferiti nella competenza ordinaria della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastruttura, Ambiente e Politiche Abitative.

sin dall'agosto 2008, a seguito della firma di un protocollo d'intesa, un finanziamento regionale immediato di 8 milioni di euro e un finanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro nel triennio 2011-2013.

- 4.8 Tuttavia, solo nel febbraio 2011, a seguito del mancato accoglimento da parte della Commissione europea di un'ulteriore deroga per le concentrazioni più elevate di arsenico, la Regione Lazio ha avocato a sé poteri commissariali per lo stato di emergenza ed ha individuato due fasi per l'intervento.
- I FASE: da avviare immediatamente, per gli impianti destinati al trattamento dell'arsenico, ove le concentrazioni risultavano superiori a 20 microgrammi/litro, con contemporanea soluzione della problematica dei fluoruri;
 - II FASE: da avviare entro l'anno 2011 e terminare nel 2012, per impianti destinati al trattamento dell'arsenico, ove le concentrazioni risultavano compresi tra i 10 e i 20 microgrammi/litro, con contemporanea soluzione della problematica dei fluoruri.
- 4.9 Dall'aggiornamento del 5 novembre 2013 pubblicato sul sito della Regione Lazio, integrato dalle informazioni trasmesse dall'Ente d'Ambito all'Autorità a fine dicembre 2013, si deduce che, gli interventi di fase 1 (concentrazioni più elevate di arsenico), riguardanti 16 comuni per una popolazione di circa 60 mila individui, si sono conclusi quasi tutti, ad eccezione di quelli riguardanti 4 comuni. La spesa complessiva per tali interventi è stimata in 11,5 milioni di euro circa.
- 4.10 Per gli interventi di fase 2 (concentrazioni minori di arsenico), riguardanti 41 comuni (12 dei quali interessati anche dalla fase 1) per una popolazione 182 mila individui, è previsto il completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, anche se l'avanzamento consentirà un progressivo rientro entro i parametri di legge già nel corso del 2014. La spesa complessiva per tali interventi è stimata in 24 milioni di euro circa. Al fine di sostenere tale impegno, la Regione Lazio ha sospeso i finanziamenti destinati alla realizzazione di poli di depurazione, con l'intento di garantire comunque il ripristino di tali fondi in un prossimo futuro.
- 4.11 Nei comuni in cui eroga il servizio, la Talete SpA ha attuato misure sostitutive temporanee per la fornitura di acqua potabile, in particolare installando fontane dearsenificatrici. Il costo annuo stimato per tali misure è di 120.000 euro.
- 4.12 Per quanto concerne le misure alternative di fornitura nei periodi di vigenza delle ordinanze sindacali di limitazione dell'uso dell'acqua erogata, non sono pervenute quantificazioni dei relativi costi da parte dei comuni non serviti dal gestore di ambito; di tali quantificazioni l'Autorità dovrà comunque disporre imprescindibilmente in sede di approvazione tariffaria.

ATO 2 – Roma

- 4.13 Relativamente al territorio servito dal gestore unico ACEA ATO 2 SpA, il Piano d'ambito ha previsto gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza idrica, dovuta tra l'altro al manifestarsi di situazioni di non potabilità dell'acqua a causa di parametri non conformi al d.lgs. 31/2001. Gli investimenti con causale "superamento deroghe potabilità" figuravano tra le opere eseguibili nel triennio 2009-2011. Sono stati predisposti dei piani di rientro in cui, per ciascun comune, era previsto un cronoprogramma delle opere da realizzare. Tali piani prevedevano il rientro nei limiti di legge in tutto il territorio tra il 2011 e il 2012. Gli interventi nell'ATO 2 sono stati direttamente appaltati dal gestore del SII. Tutti gli investimenti previsti nel citato triennio sono stati finanziati attraverso la tariffa. Non risultano conguagli da applicare per la mancata realizzazione di investimenti.

- 4.14 Al 31 dicembre 2012, data di scadenza dell'ultima proroga, nel territorio servito dal gestore unico ACEA ATO 2 SpA permanevano criticità nei comuni di Lanuvio e Velletri. Nel comune di Lanuvio, non era stato possibile completare i lavori di costruzione del dearsenificatore a causa di difficoltà autorizzative; nel comune di Velletri, non era stato possibile iniziare i lavori di costruzione del dearsenificatore per difficoltà espropriative.
- 4.15 Nella primavera del 2013, le difficoltà nel comune di Lanuvio erano superate e si metteva in funzione il dearsenificatore. Alla fine del 2013, come si evince dall'aggiornamento del 5 novembre 2013 pubblicato sul sito della regione Lazio, integrato dalle informazioni trasmesse dall'Ente d'Ambito all'Autorità a fine dicembre 2013, la situazione era rientrata in conformità in tutti i comuni serviti da ACEA ATO 2 SpA, ad eccezione del comune di Velletri, nonostante la ricerca di soluzioni tecniche alternative. Ad oggi, pertanto, la problematica del comune di Velletri sussiste.
- 4.16 Nei periodi di vigenza delle ordinanze sindacali di limitazione dell'uso dell'acqua erogata, il gestore si è fatto carico delle misure alternative di fornitura, quali: serbatoi mobili, potabilizzatori mobili, rifornimenti di acqua in bottiglia. Il gestore si è, inoltre, fatto carico di attivare forniture alternative anche in alcuni comuni in cui non è responsabile dell'erogazione del servizio. Dalle informazioni ricevute dall'ATO 2 risulta che non sono stati chiesti adeguamenti tariffari a copertura dei costi sostenuti per tali misure alternative.
- 4.17 Relativamente al territorio non servito dal gestore ACEA ATO 2 SpA, permangono criticità nelle seguenti aree, per un totale di circa 37 mila cittadini:
- 2 comuni gestiti in economia: Bracciano e Anguillara Sabazia;
 - il comune di Civitavecchia, servito da Holding Civitavecchia Servizi S.r.l e con fornitura all'ingrosso da parte del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno⁵;
 - 4 comuni (Fiumicino, Cerveteri, Sacrofano, Formello) e i municipi XIV e XV della città di Roma, gestiti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio (ARSIAL).
- 4.18 Per quanto riguarda il comune di Bracciano, nella relazione del Commissario delegato si evidenzia che, nonostante il comune abbia realizzato con fondi propri un dearsenificatore, questo non è risultato sufficiente a garantire la distribuzione di acqua con valori di arsenico in linea con il dettato normativo: risultano, infatti, in alcune zone del territorio comunale, superamenti del limite massimo consentito; il comune ha quindi programmato l'escavazione di un nuovo pozzo di captazione per il reperimento di acqua di falda di buona qualità allo scopo utilizzabile.
- 4.19 Per il Comune di Anguillara Sabazia, la relazione del Commissario delegato rileva come il comune non abbia provveduto, con proprie risorse, a realizzare gli interventi necessari. Una parte del Comune è stata però interessata da un intervento, in corso di appalto, a cura di ACEA ATO2 SpA, sulla base di uno specifico finanziamento regionale mentre per la sistemazione delle fonti del centro urbano il Comune si è attivato nel marzo 2013 a seguito della conferma di uno specifico finanziamento da parte della Regione Lazio.
- 4.20 Per il comune di Civitavecchia, la struttura commissariale ha provveduto ad espletare la conferenza dei servizi per l'approvazione di un progetto redatto dal Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno, nonostante l'intervento non fosse stato previsto all'interno

⁵ Holding Civitavecchia Servizi S.r.l e Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno e ARSIAL non hanno ottemperato, quali gestori, agli obblighi di cui alla delibera 347/2012/R/IDR e non risultano iscritti all'anagrafica dell'Autorità, per cui sono passibili di determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario (ovvero riduzione del 10% delle tariffe all'utenza rispetto all'anno precedente).

del programma iniziale. Tale intervento deve ora essere appaltato. Il comune ha comunque posizionato un dearsenificatore soprattutto per garantire la qualità delle acque a servizio dell'area portuale di Civitavecchia.

- 4.21 Per le gestioni ARSIAL, in cui le limitazioni all'uso dell'acqua interessano qualche centinaio di cittadini, sono in corso di realizzazione o di progettazione, da parte del gestore ACEA ATO 2 SpA, interventi riguardanti prevalentemente il comune di Fiumicino e i municipi di Roma. Negli altri comuni e località gestiti da ARSIAL, persistono le problematiche di livelli di arsenico eccedenti ai valori limite.
- 4.22 Per quanto concerne le misure alternative di fornitura nei periodi di vigenza delle ordinanze sindacali di limitazione dell'uso dell'acqua erogata, non sono pervenute quantificazioni dei relativi costi da parte dei comuni non serviti dal gestore di ambito; di tali quantificazioni l'Autorità dovrà comunque disporre imprescindibilmente in sede di approvazione tariffaria.

5. Conclusioni e azioni a seguire

- 5.1 Le valutazioni dell'Autorità tengono conto, in particolare, dell'impatto dell'emergenza arsenico sull'utente finale in termini di livelli di qualità della risorsa erogati, prescindendo dal regime di affidamento del servizio di acquedotto in atto nei comuni interessati da tale anomalia qualitativa.
- 5.2 Dalle informazioni presentate risulta che:
- nell'ATO 1 – Viterbo le generalizzate criticità, pur presenti sul territorio, appaiono in via di risoluzione, sebbene con rilevante ritardo rispetto alla scadenza della deroga e agli stessi tempi inizialmente previsti dal Commissario delegato;
 - nell'ATO 2 – Roma sussistono notevoli criticità, concentrate nei comuni non serviti dal gestore affidatario d'ambito, ad esclusione del comune di Velletri, in merito al quale, peraltro, non si hanno indicazioni circa i tempi di risoluzione delle difficoltà espropriative.
- 5.3 In tale contesto e alla luce della estrema rilevanza delle problematiche in trattazione rispetto a imprescindibili esigenze di tutela della salute degli utenti – problematiche che possono essere superate solo con la piena realizzazione dei previsti interventi infrastrutturali, in parte peraltro già in corso di effettuazione - non si ritiene di poter procedere ad una riduzione delle tariffe del SII, per motivi attinenti alla regolazione tariffaria, alla necessità di evitare incentivi distorti e promuovere la realizzazione delle opere necessarie al superamento delle criticità riscontrate.
- 5.4 Riguardo la regolazione tariffaria, i dati comunicati dalle gestioni operanti nelle aree in esame sono finalizzati alla definizione dei costi da ammettere al riconoscimento in tariffa. Pertanto, essendo riferiti ad attività espletate sul territorio e ricadenti nel perimetro delle attività del servizio idrico integrato, si ritiene di doverne garantire la copertura, secondo la regolazione tariffaria definita dall'Autorità.
- 5.5 Inoltre, al fine di evitare comportamenti opportunistici o distorsivi, si rileva che essendo la potabilità dell'acqua un requisito obbligatorio, definito e regolato da specifiche norme di legge a tutela della salute della cittadinanza, tale requisito non può essere valorizzato o monetizzato sul piano economico-tariffario dalla regolazione, senza correre il rischio che la fornitura di acqua potabile divenga il corollario di una valutazione di opportunità economica degli obiettivi industriali della gestione del servizio idrico.

- 5.6 Sarebbe diverso il caso in cui, a fronte di costi che includono le attività di dearsenificazione o potabilizzazione, il risultato fosse comunque la fornitura di acqua priva dei necessari standard qualitativi: in tal caso, si tratterebbe di una evidente violazione che rientra nella sfera di competenza dell'Autorità. Infine, la realizzazione degli interventi necessari a superare le criticità e a soddisfare le imprescindibili esigenze di tutela della salute dell'utenza potrebbe essere resa difficoltosa dall'eventuale riduzione del gettito tariffario, in assenza di adeguati contributi pubblici.
- 5.7 Con specifico riferimento alla sussistenza del diritto a compensazioni legate alla distribuzione di acqua non idonea agli usi potabili e alla quantificazione di tali compensazioni, si ritiene che non sussistano, per gli anzidetti profili di imprescindibilità del rispetto degli standard qualitativi dell'acqua destinata al consumo umano, i presupposti per interventi di competenza dell'Autorità.
- 5.8 Per contro l'Autorità, con eventuale successivo procedimento anche di carattere sanzionatorio, potrà tenere conto, ove ne ricorrano i presupposti, dei profili di responsabilità connessi alla mancata e/o intempestiva realizzazione degli interventi necessari alla soluzione delle situazioni di anomalia, così come resta in capo alle autorità competenti, anche con poteri giudiziali, la valutazione delle responsabilità anche risarcitorie dei soggetti preposti o dei soggetti cui imputare, a fronte dei disagi subiti, l'onere determinato dalla eventuale compensazione all'utenza per il mancato rispetto dei parametri di potabilità dell'acqua, ivi compresi gli eventuali profili penalmente rilevanti o di decadenza delle condizioni di affidamento del servizio.
- 5.9 Per quanto riguarda gli elementi di competenza dell'Autorità, in merito all'adozione, da parte dei gestori, delle misure e degli interventi volti a garantire un adeguato servizio sostitutivo della fornitura di acqua potabile, risulta che i due gestori di ambito hanno ottemperato alle obbligazioni sui medesimi incombenti.
- 5.10 A tal scopo, si ritiene comunque necessario, per una maggiore efficacia dei controlli successivi, che tutte le gestioni quantifichino con esattezza i costi delle misure alternative adottate, al fine del relativo storno dai costi operativi in sede di approvazione tariffaria per i prossimi anni.
- 5.11 L'approfondimento effettuato ha inoltre evidenziato alcune lacune strutturali, sovente attinenti a profili non di competenza dell'Autorità, e porta dunque a ritenere auspicabili alcune iniziative, meritevoli di specifica segnalazione da parte dell'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, 481, al Governo e, per opportuna conoscenza, al Parlamento.
- 5.12 In tale segnalazione l'Autorità, a fronte degli elementi acquisiti nell'istruttoria in parola e della conseguente analisi, porrà in rilievo l'opportunità di:
- i. *una revisione della disciplina dei canoni di derivazione ai fini idropotabili, legando i medesimi alla qualità del corpo idrico da cui avviene l'attingimento, tra l'altro in ossequio ai criteri dettati dalla disciplina comunitaria sul costo della risorsa;*
 - ii. *una più chiara definizione, per via legislativa, del "Institutional Design" che garantisce la qualità dell'acqua per il consumo umano e delle modalità e tempistiche dei controlli interni ed esterni, anche in relazione ai rapporti di concessione del servizio idrico integrato;*
 - iii. *intensificare le azioni di monitoraggio circa il rispetto della disciplina dei controlli interni da parte dei gestori prevista dall'art. 7 del d.lgs. 31/01, con assegnazione all'Autorità delle relative attività di vigilanza, al fine di verificare anche l'ottemperanza*

alle prescrizioni di esecuzione dei controlli interni da parte dei gestori, con effetti sulla condizionalità all'approvazione tariffaria.